

RAVENNA CAPITALE

TERRITORIALITÀ E PERSONALITÀ

COMPRESENZA DI DIVERSI PIANI NORMATIVI

COLLANA RAVENNA CAPITALE


MAGGIOLI
EDITORE

Collana Ravenna Capitale

Comitato scientifico

Manuel Jesús García Garrido (UNED Madrid)
Francesco Amarelli (Università di Napoli Federico II)
Jean Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)
Federico Fernández de Buján (UNED Madrid)
Salvatore Puliatti (Università di Parma)

La presente pubblicazione è stata curata da Gisella Bassanelli Sommariva
e da Simona Tarozzi.

I contributi pubblicati all'interno del volume sono stati sottoposti
a doppio referaggio anonimo.

© Copyright 2013 by Maggioli S.p.A.
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2000

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595
www.maggioli.it/servizioclienti
e-mail: clienti.editore@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2013
dalla Litografia Titanlito S.p.A.
Dogana (Repubblica di San Marino)

La *tuitio* del *defensor civitatis* nell'Italia ostrogota. Spunti dalla lettura delle *Variae* di Cassiodoro

Andrea Trisciuglio
(Università di Torino)

1. Premessa

Nel corso di più ampie riflessioni storico-comparatistiche che sto conducendo sul problema se il *defensor civitatis* possa essere considerato un antecedente storico del difensore civico, istituto non solo italiano ma che ha corrispondenti in tutto il mondo e che normalmente viene considerato, con una prospettiva storica eccessivamente a corto raggio, l'erede del Ombudsman svedese¹, mi sono imbattuto nella

¹ L'istituzione dell'Ombudsman ("uomo che funge da tramite") svedese risale alla legge costituzionale sulla forma di Governo (Regisform), del 6 giugno 1809 (art. 96), ma figure istituzionali previste a difesa dei più deboli nei confronti degli apparati delle pubbliche amministrazioni si riscontrano anche in esperienze giuridiche assai più risalenti. In rapporto al diritto pubblico romano sono stati evocati il tribuno della plebe, con il suo potere negativo (v. al riguardo la prefazione di CATALANO P. in CAPUTO A., *Un difensore civico per la Repubblica. Difesa dei Diritti dell'uomo e del cittadino nell'Unione Europea*, Soveria Mannelli, 2012, p. 13 s.), e il *defensor civitatis*, la cui nascita si fa risalire al IV secolo d.C. (v., da ultimo, LOBRANO G., *Del defensor del pueblo al tribuno de la plebe: regreso al futuro. Un primer bosquejo de interpretación histórico-sistemática. Con atención particular al enfoque bolivariano*, in ONIDA P.P., VALDÉS LOBÁN E. (coord.), *Identidad e integración latinoamericana y caribeña. II Seminario en el Caribe. Derecho romano y latinidad*, La Habana-Cuba, 12-14 febrero 2004, Napoli, 2011, p. 279 s.). Ancora recentemente da parte della scienza sociopolitologica si è voluto sottolineare, con riguardo alle rispettive funzioni, un nesso – non esente da critiche: v. CRIFÒ G., *Per una prospettiva romanistica dei diritti dell'uomo*, in GIRARDET K.M., NORTMANN U. (hrsg. von), *Menschenrechte und europäische Identität - Die antiken Grundlagen*, Stuttgart, 2005, p. 245 – tra l'Ombudsman e il *defensor civitatis*, incorrendo tuttavia in gravi inesattezze dovute ad una lettura affrettata della pregevole voce "*Defensor civitatis*" (in *NnDI*. vol. V, 1960, p. 313 ss.) di ROMANO S.; mi riferisco a LA BELLA M., *Cultura istituzionale e strumenti di accountability. Il contributo dell'Ombudsman alla qualità della democrazia*, Milano, 2012, p. 67, dove si legge: "I poteri accordati al *defensor* consistevano nello *ius*

formula defensoris cuiuslibet civitatis, riportata nelle *Variae* di Cassiodoro. Trattasi di un “modello”² ad uso della cancelleria dei re ostrogoti per la nomina del *defensor civitatis*, magistrato cittadino che in Occidente conserva ancora molta importanza per lungo tempo se confrontato con gli altri magistrati romani di ambito locale di più antica origine³ oppure col *curator civitatis*⁴; documento interessante che,

interdicendo [sic!] e nello *ius agendi cum patribus*, cioè nel diritto di reclamo al Governatore della Provincia...”; lascio ai romanisti ogni commento. Per il Defensor del Pueblo spagnolo, invece, si è voluto scorgere un antecedente nel Sahib AL-Mazalim, magistrato operante nel territorio del AL-Andalus durante la dominazione musulmana: cfr. PÉREZ LUÑO A.-E., *Nuevos retos del Estado Constitucional: Valores, derechos, garantías*, Madrid, 2010, p. 125 ss. Sull’Ombudsman considerato in una prospettiva comparatistica cfr. BORGONOVO RE D., voce “Ombudsman in diritto comparato”, in *Digesto. Discipline pubblicistiche*, vol. X, Torino, 1995, p. 306 ss.

² Cfr. la stessa nota programmatica di Cassiodoro in *Var.*, *praef.* 14: “*cunctarum itaque dignitatum sexto et septimo libris formulas comprehendit, ut et mihi quamvis sero prospicerem et sequentibus in angusto tempore subvenirem: ita quae dixi de praeteritis conveniunt et futuris, quia non de personis, sed de ipsis locis quae apta videbantur explicui*”. Perviene ad attribuire a “formula” il significato (già adottato da Th. Mommsen) di “modello” CONSO D., *Sur le sens de “formvla” dans les “Variae” de Cassiodore*, in *Revue de Philologie* n. 56, 1982, p. 265 ss., basandosi tra l’altro sulle *formulae* gaiane (p. 282). Sulle formule contenute nei libri VI e VII delle *Variae* si veda anche SIRAGO V.A., *I Goti nelle Variae di Cassiodoro*, in LEANZA S. (a cura di), *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro*. Atti della settimana di studi, Cosenza-Squillace 19-24 settembre 1983, Soveria Mannelli, 1986, p. 180; la loro stesura potrebbe collocarsi negli anni 507-511: cfr. al riguardo MAROTTA V., *Liturgia del potere. Documenti di nomina e cerimonie di investitura fra principato e tardo impero romano*, in *Ostraka* n. 8, 1999, p. 206 nt. 414.

³ Cfr., con attenzione tuttavia maggiormente rivolta alla parte orientale dell’impero, LANIADO A., *Recherches sur les notables municipaux dans l’Empire protobyzantin*, Paris, 2002, pp. 91 s. e nt. 18.

⁴ Cfr. DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, vol. V, Napoli, 1975, p. 509; v. anche *infra*, nt. 28. Il SIRAGO V.A., *op. cit.*, p. 182, assimila il *defensor* al podestà di epoca fascista per la sua apicalità nel quadro delle autorità cittadine e la responsabilità diretta nei confronti del potere centrale. I lavori sul *defensor civitatis* (*ekdikos*) in Occidente e in Oriente sono numerosi; tra i contributi, non solo di sintesi, che seguono la fondamentale monografia di MANNINO V. (*Ricerche sul “defensor civitatis”*, Milano, 1984) mi limito a ricordare: KRAUSE J.-U., *Spätantike Patronatsformen im Westen des Römischen Reiches*, München, 1987, p. 289 ss.; AUSBÜTTEL F.M., *Die Verwaltung der Städte und Provinzen im spätantiken Italien*, Frankfurt/Main - Bern - New York - Paris, 1988, p. 33 ss.; FRAKES R.M., *Contra Potentium Iniurias: The Defensor Civitatis and Late Roman Justice*, München, 2001; SILVESTROVA E., *Il titolo CTH. 1,29 De defensoribus civitatum e il sistema del Codice Teodosiano*, in AARC. XIV Conv. Intern., Napoli, 2003, p. 253 ss.; DE GIOVANNI L., *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo antico. Alle radici di una nuova storia*,

insieme alle altre *formulae* presenti nei libri sesto e settimo delle *Variae*, si segnala per la sua unicità tipologica nell'ambito della tradizione cancelleresca tardoantica⁵, mostrando contenuti propri dei *codicilli* (per la semplice comunicazione di una nomina) ma anche dei *libri mandatorum* di epoca imperiale più risalente (per il riferimento alle competenze del funzionario nominando)⁶.

Riporto qui di seguito la formula che presenta invero, come si vedrà, non pochi nodi esegetici:

Cass. *Var.* 7.11. FORMULA DEFENSORIS CUIUSLIBET CIVITATIS (ed. Fridh, p. 271 s.): “[1] Si ad cuiuslibet negotium peragendum talis eligitur, qui consilio et gravitate laudetur, quanto praestantior esse debes, qui suscipis negotia civitatis? Nam si periculum est unum decipere, quid erit imparem tantorum iudiciis extitisse? Causa enim multorum bene acta nobilitat, quando totum bono proposito agere creditur, qui generalibus desideriis adesse sentitur. [2]. Defensorem te itaque illius civitatis per indictionem illam, civium tuorum supplicatione permota, nostra concedit auctoritas, ut nihil venale, nihil improbum facere velis, qui tali nomine nuncuparis. Commercia civibus secundum temporum qualitatem aequabili moderatione dispone. Definita serva quae iusseris, quia non est labor vendendi summas includere nisi statuta pretia castissime custodire. Imple enim re vera boni defensoris officium, si cives tuos nec legibus patiaris opprimi nec caritate consumi”⁷.

Roma, 2007, p. 308 s.; RAMÓN ROBLES J., *Magistrados, jueces y árbitros en Roma. Competencia civil y evolución*, Madrid, 2009, p. 133 ss.

⁵ Cfr. *praecipue* DE SALVO L., *Politica commerciale e controllo dei mercati in età teodericiana. Su alcune “formulae” cassiodoree*, in LEANZA S (a cura), *Cassiodoro. Dalla corte di Ravenna al Vivarium di Squillace*, Atti Conv. Intern. di Studi, Squillace 25-27 ottobre 1990, Soveria Mannelli, 1993, p. 100 s.

⁶ Tale intreccio contenutistico è evidenziato, con generale riferimento alle *formulae* cassiodoree, da MAROTTA V., *op. cit.*, p. 206 s. Il codicillo menzionato nel cap. 12 della *Pragmatica sanctio pro petitione Vigili*, (sul quale v. *infra*, § 4), doveva indicare, a quanto pare, compiti e responsabilità del *praeses provinciae*.

⁷ A scopo orientativo propongo la seguente traduzione. “Se, per condurre a perfezione l'affare di un altro, viene scelto uno che sia apprezzabile per prudenza e serietà, quanto più eccellente devi essere tu, che assumi gli affari della città? Infatti, se è un rischio ingannare una sola persona, che succederà se si è stati inadeguati a giudizio di tanti? Dunque la causa comune rende nobili le buone azioni, quando si crede che faccia tutto con buona intenzione chi si considera avvicinarsi al generale interesse. [2] Pertanto la nostra autorità, in base alla richiesta dei tuoi concittadini, concede che tu sia il *defensor* di quella città, per quella indizione, di modo che tu,

Essa, coerentemente alla sua funzione, lascia indeterminati il periodo di carica⁸ del *defensor* da eleggere e nominare – periodo indicato ricorrendo alla scansione temporale tributaria (la *indictio*)⁹ – e la città nella quale il *defensor* svolgerà le sue mansioni, dati evidentemente inseribili nelle specifiche lettere di investitura. La procedura della nomina prevede una candidatura dal basso proveniente dai concittadini (vi allude la frase: “*civium tuorum supplicatione permota*”¹⁰) ed una approvazione regia (“*nostra concedit auctoritas*”¹¹), nella quale è

chiamato con tale denominazione (*defensor*), non voglia fare nulla di corrotto o di malvagio. Disponi i commerci per i cittadini secondo la condizione dei tempi, con imparziale moderazione. Mantieni stabili le cose che avrai ordinato, poiché non è onere del venditore inserire le somme, ma piuttosto mantenere assai diligentemente i prezzi fissati. In verità adempi alle funzioni del buon *defensor*, se non consenti che i tuoi concittadini siano oppressi dalle leggi e siano consumati dagli alti prezzi”.

⁸ Dalla formula si evincerebbe una durata annuale della carica di *defensor* secondo DE MARTINO F., *op. cit.*, vol. V, p. 505 nt. 37; ma per ROMANO S., voce *cit.*, p. 316, durante il regno ostrogoto vigeva ancora il *tempus quinquennale* fissato dalla costituzione di Graziano, Valentiniano e Teodosio del 385 (C.1.55.4), quinquennio che per altro trova conferma in *CIL*. XI.15 (Ravenna, a. 385-450).

⁹ Sul sistema cronologico basato sull'*indictio* cfr. FEISSEL D., *La réforme chronologique de 537 et son application dans l'épigraphie grecque: années de règne et dates consulaires de Justinien à Héraclius*, ora in *Documents, droit, diplomatique de l'Empire romain tardif*, Paris, 2010, p. 503 s.; sull'*indictio* intesa come anno tributario si veda inoltre TONDO S., *Restaurazione dell'impero nel segno del Dominato*, in *BIDR.* nn. 42-43, 2000-2001 [ma 2009], p. 134.

¹⁰ Evidentemente per una svista MANNINO V., *op. cit.*, p. 160, parla dell'*indictio* (in luogo della *supplicatio*) dei sudditi. Si può credere che, al pari di quanto succedeva nel regno visigotico, gli aspiranti *defensores* dovessero avere maturato una certa esperienza nell'amministrazione cittadina; cfr. l'*interpretatio* a C.Th. 12.1.20, imp. Const., a. 331 (BA. 12.1.4): “*Ista lex hoc praecipit, nullum curialem, nisi omnibus curiae officiis per ordinem actis, aut curatoris aut defensoris officium debere suscipere, nisi omnibus, ut dictum est, ante muneribus satisfecerit, quae patriae ordine debentur*”, dove il riferimento al *defensor* rappresenta una novità significativa rispetto al testo della costituzione costantiniana; in merito, CHÉNON E., *Étude historique sur le defensor civitatis*, in *NRHDF.* n. 13, 1889, p. 520 nt. 4; FRAKES R.M., *op. cit.*, p. 72. Le costituzioni di Valentiniano e Valente (C.Th.1.29.1, a. 368; C.Th.1.29.3, a. 368-373) richiedevano altresì una pregressa appartenenza alla burocrazia imperiale o al novero dei *scholastici*; v. al riguardo SILVESTROVA E., *op. cit.*, p. 255 ss.; per la condizione di *scholastikoi* emergente dai papiri egiziani, cfr. AZZARELLO G., *Vecchi e nuovi personaggi della famiglia degli Apioni nei documenti papiracei*, Proceedings of the Twenty-Fifth International Congress of Papyrology, Ann Arbor 2007, in *American Studies in Papyrology*, Ann Arbor, 2010, p. 37 e nt. 28.

¹¹ Sul significato di “*auctoritas*” nelle *Variae* cfr. FRIDH A.J., *Terminologie et formules dans les Variae de Cassiodore. Études sur le développement du style administratif aux derniers siècles de l'antiquité* (thèse), Göteborg, 1956, p. 75; non v'è

ravvisabile un giudizio sulla moralità sul candidato. La fonte cassiodorea dunque rappresenta un'importante testimonianza da considerare nell'evoluzione normativa, fino alla Novella XV di Giustiniano (a. 535), in ordine ai soggetti idonei a concorrere alla nomina del *defensor civitatis*, e serve dunque a definire, in quel dato momento storico, la natura ("statale", municipale o mista) di tale istituzione¹². La *formula* invero per il richiamo ai *cives*, senza distinzioni interne al corpo cittadino, sembra rifarsi ad una costituzione di Maioriano (Novella III del 458 d.C.), secondo la quale l'imperatore è chiamato ad approvare la scelta dal basso operata in ambito cittadino dai *municipipes*, dagli *honorati*, dalla *plebs*¹³. Opzione "democratica", alla quale si

dubbio in dottrina che la conferma spettasse al re ostrogoto: v., per esempio, MOMMSEN TH., *Ostgotische Studien*, in *Gesammelte Schriften*, vol. VI.3, Berlin, 1910, p. 434 e nt. 5; MEYER-FLÜGEL B., *Das Bild der ostgotisch-römischen Gesellschaft bei Cassiodor. Leben und Ethik von Römern und Germanen in Italien nach dem Ende des Weströmischen Reiches*, Bern - Frankfurt/M. - New York - Paris - Wien, 1992, p. 308. ROMANO S., voce *cit.*, p. 315, preferisce rappresentare la procedura di investitura come elezione regia su proposta del popolo.

¹² Cfr. al riguardo, con citazioni delle fonti (anche epigrafiche) pertinenti, STEIN E., *Historie du Bas-Empire. De la disparition de l'Empire d'Occident à la mort de Justinien (476-565)*, vol. II, Paris-Bruxelles-Amsterdam, 1949, p. 212; BIONDI B., *Il diritto romano cristiano. La giustizia - le persone*, vol. II, Milano, 1952, p. 200 s.; GANGHOFFER R., *L'évolution des institutions municipales en Occident et en Orient au Bas-Empire*, Paris, 1963, p. 163 s.; LEPELLEY CL., *Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire I. La permanence d'une civilisation municipale*, Paris, 1979, p. 193 s.; MANNINO V., *op. cit.*, p. 151 ss.; SILVESTROVA E., *op. cit.*, p. 258; LIEBESCHUETZ J.H.W.G., *Decline and Fall of the Roman City*, Oxford, 2001, p. 110 s.; LANIADO A., *Recherches*, *cit.*, p. 38 s.; 172 ss.; ID., *Le christianisme et l'évolution des institutions municipales du Bas-Empire: l'exemple du defensor civitatis*, in KRAUSE J.U., WITSCHERL Ch (hrsg. von) *Die Stadt in der Spätantike - Niedergang oder Wandel? Akten des internationalen Kolloquiums in München am 30. und 31. Mai 2003*, Stuttgart 2006, p. 319 ss., 329 s.; RAMÓN ROBLES J., *op. cit.*, p. 135 s.; si veda anche il recente commento di RINOLFI C.M.A. a *ed. praef. praet.* [Illus, a. post 506], n. VIII, Zach., *Anekdo.*, p. 269, in GORIA F., SITZIA F. (a cura di), *Edicta praefectorum praetorio*, CDrom, Cagliari, 2013, p. 39 ss. A proposito della Nov. XV di Giustiniano cfr. in particolare LANIADO A., *Recherches* *cit.*, p. 190; PULIATTI S., *Le funzioni civili del vescovo in età giustiniana*, in *Athenaeum* n. 92, 2004, p. 156 s.; HAARER F.K., *Anastasius I. Politics and Empire in the Late Roman World*, Cambridge, 2006, p. 209 s. Nella Spagna visigotica, secondo una *lex* di Recaredo, i *defensores* saranno eletti "*ab episcopis vel populis*" (cfr. SANCHEZ-ARCILLA J., *Temas de historia de la administración I. Hispania romana y visigoda*, Madrid, 1983, p. 283).

¹³ Per la continuità rispetto al sistema di Maioriano cfr. CHÉNON E., *op. cit.*, p. 516; DECLAREUIL J., *Quelques problèmes d'histoire des institutions municipales au temps de l'empire romain*, Aalen 1973 (rist. ed. Paris, 1911), p. 298 s. L'interpretazione di *cives* come "notables" data da FAUVINET-RANSON V., *Decor civitatis, decor Italiae*.

presta poco credito, anche se pare confermata da una *interpretatio* leggibile nel *Breviarium Alaricianum*¹⁴.

2. Gli officia del *defensor civitatis* alla luce della formula *casiodorea*: problemi

Lo stile della *formula* di investitura in esame è quello delle cancellerie imperiali romane, riconoscibile anche dal *topos* retorico che fa leva sul significato del *nomen* “*defensor*” (“...*ut nihil venale, nihil improbum facere velis, qui tali nomine nuncuparis*”)¹⁵, ma gli orpelli lessicali e l’uso di espressioni generiche, che sembrano tecnicamente povere, offuscano i contenuti istituzionali, in particolare le competenze attribuite al

Monuments, travaux publics et spectacles au VIe siècle d’après les Variae de Cassiodore, Bari, 2006, p. 37 nt. 97, mi sembra troppo ristretta e inaccoglibile perché si basa su di un presunto legame della *formula* con C.1.55.8.pr. (a. 409), anziché con la più tarda *Nov. Maiorani III* (a. 458); su tale ultima costituzioni v. almeno MANNINO V., *op. cit.*, 152 ss.; LANIADO A., *Recherches cit.*, p. 173 e nt. 12; inoltre RAMON ROBLES J., *op. cit.*, p. 136.

¹⁴ Cfr. BA.1.10.1 (*interpr.* a C.Th.1.29.6): “*Hi instituantur civitatum defensores, quos consensus civium et subscriptio universorum elegisse cognoscitur*”; sul passo cfr. MANNINO V., *op. cit.*, p. 82 nt. 18; breve cenno in DUMÉZIL B., *Le comte et l’administration de la cité dans le Bréviaire d’Alaric*, in ROUCHE M., DUMÉZIL B. (dir.), *Le Bréviaire d’Alaric. Aux origines du Code civil*, Paris, 2008, p. 82 e nt. 54.

¹⁵ Cfr. C.Th. 1.29.7 [= C. 1.55.5] *impp.* Valent. Theod. Arcad., *Potamio praef. August.* (a. 392): “*Defensores nihil sibi insolenter, nihil indebitum vindicantes, nominis sui tantum fungantur officio: nullas infligant multas, nullas exerceant quaestiones. Plebem tantum vel decuriones ab omni improborum insolentia et temeritate tueantur, ut id tantum, quod esse dicuntur, esse non desinant*”; inoltre, *Interpr. ad h.l.*: “*Defensores secundum suum nomen curiam vel plebem sibi commissam cum omni iustitia et aequitate defendant...*”; su tale costituzione v. recentemente, RAMÓN ROBLES J., *op. cit.*, p. 137; sulla pregnanza del *nomen* ‘*defensor*’ ritornerà poi Giustiniano in *Nov. 15, praef.* (a. 535). Nel medesimo solco si colloca l’etimo isidoriano: *Orig. 9.4*: “*Defensores dicti eo quod sibi plebem commissam contra insolentiam improborum defendant*”. Più in generale si può dire che, nell’intera collezione delle *Variae*, Cassiodoro si uniforma allo stile burocratico della cancelleria imperiale: cfr. lo studio di FRIDH A.J., *op. cit.*, in particolare p. 3 ss.; v. anche, con ulteriori ragguagli bibliografici, DE MARINI AVONZO F., *I vescovi nelle “Variae” di Cassiodoro*, in AARC., VIII Conv. Intern., Napoli, 1990, p. 249 s. Desto qualche perplessità l’affermazione di LIEBESCHUETZ J.H.W.G., *op. cit.*, p. 126 e nt. 150, a proposito della nostra formula: “*Cassiodorus compares the defensor’s care for the inhabitants of his city to that of a patron for his clients*”; il secondo termine di paragone indicato dall’a. non mi pare adeguatamente supportato dal testo latino.

*defensor*¹⁶. Tra queste, la sola più chiaramente isolabile (la fissazione dei prezzi – come vedremo – delle derrate alimentari e il controllo sull'osservanza degli stessi) non ha apparentemente riscontro nelle fonti normative romane e in particolare nelle costituzioni imperiali¹⁷, sebbene le stesse (pur non indicate con puntuali rinvii, secondo la prassi cancelleresca) si trovino spesso alla base delle disposizioni riferibili al re Teoderico¹⁸, nel quadro di una tendenza conservativa del *ius romanum*, segnata da una preoccupazione per la stabilità delle regole, che bene emerge dalle parole del suo funzionario Cassiodoro¹⁹; tant'è che si è pensato ad un ampliamento delle competenze del *defensor* e del suo ruolo in ambito cittadino in età teodericiana²⁰.

D'altra parte, anche nei passaggi delle *Variae* dove si menzionano (talora come destinatari delle lettere²¹) i *defensores civitatis* non si trova alcuna allusione ad una loro competenza nella regolazione del

¹⁶ Vale anche per la formula in esame e per le attribuzioni del *defensor* ivi richiamate quanto più in generale osserva GIARDINA A., *Cassiodoro politico*, Roma, 2006, p. 54 s.: “Le formule inoltre, non hanno nessuna pretesa di completezza, e si ha spesso l'impressione che Cassiodoro ricami intorno a un unico tema, tralasciando volutamente tutto quello che si discosti da esso”; lo stesso a., *ibidem*, per altro, non ritiene metodologicamente corretto per lo storico selezionare nell'ambito delle formule cassiodoree solamente i dati considerati essenziali, spogliati delle apparenti ridondanze formali, dato che anche quest'ultime potrebbero celare spunti sostanziali significativi.

¹⁷ Cfr. LÉCRIVAIN CH., *Remarques sur les formules du curator et du defensor civitatis dans Cassiodore*, in *Mélanges d'Archéologie et d'Histoire* n. 4, 1884, p. 137; CHÉNON E., *op. cit.*, p. 516 s.; v. però *infra*, § 4.

¹⁸ Cfr. FRIDH A.J., *op. cit.*, p. 7, recentemente BELLODI ANSALONI A., *Per l'individuazione delle Romanae constitutiones nelle Variae di Cassiodoro: lettura di Var. VII.41*, in *Diritto@Storia* n. 8, 2009, §§ 1-3.

¹⁹ Sul punto cfr. in particolare GIARDINA A., *op. cit.*, p. 43 ss.; inoltre, DUBOULOZ J., *Acception et défense des loca publica, d'après les Variae de Cassiodore. Un point de vue juridique sur les cités d'Italie au VIe siècle*, in *Les cités de l'Italie tardo-antique (IVe-VIe siècle). Institutions, économie, société, culture et religion* (Études réunies par M. Ghilardi, C.J. Goddard, P. Porena), Rome, 2006, p. 53 s.

²⁰ Discorre di “nuova attribuzione” ROMANO S., voce *cit.*, p. 316 e nt. 3; similmente MANNINO V., *op. cit.*, p. 162; *contra*, tuttavia senza sostegno delle fonti, DECLAREUIL J., *op. cit.*, p. 300.

²¹ Insieme agli *honorati*, ai *curiales*, ai *possessores*: cfr. ZIMMERMANN O.J., *The Late Latin Vocabulary of the Variae of Cassiodorus*, Hildesheim 1967, p. 220 (con indicazione dei *loci*); FAUVINET-RANSON V., *op. cit.*, p. 95. Sulle categorie socio-economiche appena richiamate cfr. G.A. CECCONI, *Crisi e trasformazioni del governo municipale in Occidente fra il IV e VI secolo*, in KRAUSE J.-U., WITSCHEL CH. (hrsg. von), *Die Stadt in der Spätantike*, cit., p. 300 ss.; nonché LANIADO A., *Le christianisme* cit., p. 324; FAUVINET-RANSON V., *op. cit.*, p. 38 ss.

commercio²², e lo stesso può dirsi con riguardo al c.d. *Edictum Theodorici*²³, dove, nei capitoli 52 e 53, si considera solamente il *ius conficiendorum actorum* del *defensor*²⁴.

Precisare poi l'estensione dei poteri riconosciuti al *defensor civitatis* alla luce della formula cassiodorea risulta ancor più problematico se si tiene presente che nel controllo dei prezzi in ambito cittadino sono coinvolte altre figure istituzionali romane (il *curator civitatis*) o gotiche (il *comes civitatis-Gothorum*)²⁵; si pone dunque una questione di concorso in medesime competenze o di riparto di competenze nel medesimo ambito. A tal proposito mi pare in verità particolarmente utile un pur sommario raffronto tra la *formula defensoris cuiuslibet civitatis*, oggetto della nostra indagine, e la seguente formula di investitura relativa al *curator civitatis*, ancora leggibile nelle *Variae* di Cassiodoro:

²² Cfr. quanto osserva più in generale, dopo aver richiamato i contenuti della *formula defensoris cuiuslibet civitatis*, MEYER-FLÜGEL B., *op. cit.*, p. 308: "Genaueres lässt sich den *Variae* über die Tätigkeit der *defensores* nicht entnehmen. Bieten doch die übrigen Stellen, an denen uns in den *Variae* *defensores* begegnen, nicht allzu reiche Angaben". In altre ipotesi, come quella della (molto più studiata) *formula tuitionis* (Cass. *Var.* 7.39, *infra*, nt. 31), è invece possibile precisare i contenuti giuridici alla luce di altre lettere della raccolta cassiodorea; in merito cfr. MOROSI R., *I saiones, speciali agenti di polizia presso i Goti*, in *Athenaeum* n. 59, 1981, p. 161; MEYER-FLÜGEL B., *op. cit.*, p. 258 s.

²³ L'attribuzione dell'*edictum* a Teoderico, re degli Ostrogoti, è notoriamente assai controversa; v. TRISCIUOGLIO A., *La disciplina sulle sportulae processuali fra Occidente gotico e Oriente romano (secoli V-VII)*, in *Ravenna Capitale. Uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti - Isidoro di Siviglia*, Santarcangelo di Romagna 2012, p. 171 nt. 47.

²⁴ Cfr. FIRA. II, p. 692 s.; in dottrina v. CHÉNON E., *op. cit.*, p. 517 s.; MANNINO V., *op. cit.*, p. 156 ss. Sul *ius conficiendorum actorum* del *defensor* cfr. altresì STEINWENTER A., *Das Verfahren sine scriptis im justinianischen Prozessrechte*, in *ZSS.* n. 76, 1959, p. 321; AUSBÜTTEL F.M., *Die Curialen und Stadtmagistrate Ravennas im späten 5. und 6. Jh.*, in *ZPE.* n. 67, 1987, p. 211 s.; LIEBESCHUETZ J.H.W.G., *op. cit.*, p. 122; in rapporto al Libro siro-romano del diritto v. FRAKES R.M., *op. cit.*, p. 73 ss.; ID., *The Syro-Roman Lawbook and the Defensor Civitatis*, in *Byzantion* n. 68.2, 1998, p. 347 ss.; si veda anche il recente commento di CAIMI J. a *ed. praef. praet.* [Const., a. 502-505], n. XIX, *Zach., Anek.*, p. 273, in GORIA F., SITZIA F. (a cura di), *Edicta praefectorum praetorio*, cit., p. 73 s.

²⁵ Per il sovrapporsi delle funzioni del *comes civitatis (Gothorum)* – funzionario ostrogoto che tuttavia, a differenza del *defensor*, non sarebbe presente in ogni città del regno – cfr. FAUVINET-RANSON V., *op. cit.*, p. 38 e nt. 105; v. anche, a proposito di Gildila *comes* di Siracusa, Cass. *Var.* 9.14.9, su cui CRACCO RUGGINI L., ARCHI G.G. (a cura di), *Giustiniano e la società italica, Il mondo del diritto nell'epoca giustiniana. Caratteri e problematiche*, Atti Conv. Ravenna 30 sett. - 1 ott. 1983, Ravenna, 1985, p. 187 nt. 31.

Cass. Var. 7.12. FORMULA CURATORIS CIVITATIS (ed. Fridh, p. 272). “[1] Quamvis per se honorabilis habeatur, qui vel minimam sollicitudinem civitati propriae videtur impendere et inter suos magna reverentia perfruatur, qui cives se amare professus est, tamen indubitatus honor est qui nostra electione confertur, quia praeditus bonis institutis creditur, cui aliquid principis auctoritate delegatur. [2]. Et ideo ab indictione illa illius civitatis curam ad te volumus pertinere, ut laudabiles ordines curiae sapienter gubernes, moderata pretia ab ipsis quorum interest facias custodiri. non sit merces in potestate sola vendentium: aequabilitas grata custodiatur in omnibus. Opulentissima siquidem et hinc gratia civium colligitur, si pretia sub moderatione servantur, ut vere curatoris impleas officium, cum tibi sollicitudo fuerit de utilitate cunctorum. Consuetudines autem tibi ex nostra auctoritate defende, quas in eodem loco tuos constat habuisse maiores”²⁶.

Le corrispondenze tra le due formule sono evidenti: entrambi i magistrati cittadini sono chiamati ad assicurare una *moderatio* nella fissazione dei prezzi, che deve essere sottratta all'arbitrio dei venditori; solo in questo modo potrebbe dirsi veramente adempiuto l'*officium*, tanto del *defensor* quanto del *curator*. Ma cogliere eventuali profili di differenziazione – che pure sono stati fugacemente prospettati²⁷ – nell'ambito di una stessa funzione, apparentemente riconosciuta da Teoderico ad entrambi i magistrati, non è affatto facile; è di ostacolo in particolare il silenzio delle *Variae* sulle funzioni del *curator civitatis*, silenzio che in questo caso potrebbe non essere casuale, ma dovuto alla decadenza

²⁶ “Sebbene si consideri di per sé onorabile chi sembra dedicare una minima sollecitudine alla propria città e goda di grande rispetto tra i suoi chi ha dichiarato di amare i cittadini, tuttavia è fuor di dubbio l'onore apportato dalla nostra elezione, poiché si crede dotato di buoni principii colui al quale si delega qualche potere in base all'autorità del principe. [2] Pertanto vogliamo che, a partire da quella indizione, la cura di quella città sia attribuita a te, affinché governi con saggezza i lodabili ordini della curia, faccia in modo che siano mantenuti calmierati i prezzi da coloro che sono interessati. Non sia il prezzo nella sola disponibilità dei venditori: in tutti sia preservata un'eguaglianza gradita. Dal momento che anche da ciò si raccoglie una ricchissima gratitudine dei cittadini, se i prezzi siano mantenuti calmierati, che tu adempia veramente alla funzione di *curator*, avendo prestato attenzione all'utilità di tutti. Difendi poi, in base alla nostra autorità, le consuetudini che nel medesimo luogo risultano osservate dai tuoi antenati” (traduzione mia); per una resa in francese del § 2 (da “*moderata pretia*” a “*serventur*”) cfr. LÉCRIVAIN CH., *op. cit.*, p. 134.

²⁷ Cfr. STEIN E., *op. cit.*, vol. II, p. 212 nt. 1.

di tale magistrato nel VI secolo²⁸. Alla congettura poi che l'ordinamento cittadino impedisse la compresenza di entrambi i magistrati in una stessa *civitas*²⁹, potrebbe opporsi tuttavia la circostanza che nella legislazione imperiale d'Occidente, osservata verosimilmente anche dal re ostrogoto, sono chiaramente attestati ambiti di attribuzioni condivisi dal *defensor* e dal *curator*, entrambi contemporaneamente in carica³⁰.

Segnalo ancora un problema di ordine valutativo, già affrontato e risolto rapidamente dal Mannino. L'unica competenza che la formula chiaramente conferisce al *defensor* rivela un carattere meramente amministrativo oppure vi si può scorgere una natura protettiva? In altre parole, il controllo sui prezzi è da collegarsi a quella *tuitio* (la protezione dei soggetti deboli contro i potenti) che costituisce la fondamentale e originaria prerogativa del *defensor* e che nell'Italia ostrogota, con diversi mezzi e certamente con superiore efficacia, era assicurata direttamente dal *rex*³¹, oppure dai vescovi³²? Il Mannino³³ ha

²⁸ Cfr. FAUVINET-RANSON V., *op. cit.*, p. 37 s., dove si evidenzia il dato che, nelle *Variae*, la *formula curatoris civitatis* è il solo luogo dove si accenna al *curator*; v. anche CECCONI G.A., *op. cit.*, p. 311 nt. 84. A complicare il quadro si aggiunga l'opinione di MENGOZZI G., *La città italiana nell'alto Medio Evo. Il periodo longobardo-franco*, Roma, 1914, p. 65, per il quale la vigilanza sui prezzi spettante al *curator* doveva svolgersi alle dipendenze del *comes Gothorum*.

²⁹ Cfr. l'opinione di Hodgkin richiamata da MEYER-FLÜGEL B., *op. cit.*, p. 309.

³⁰ Sul concorso in attività di carattere amministrativo del *defensor* e del *curator* cfr. MANNINO V., *op. cit.*, p. 161 nt. 54.

³¹ Cfr. la *formula tutionis* in Cass. Var. 7.39: "[1] *Superfluum quidem videtur tutionem specialiter a principe petere, cuius est propositi universos communiter vindicare. sed quia securitatem tuam quorundam violentorum exsecranda temeritas inquietat, non piget dolentium querelis ad hanc partem pietatis adduci, ut quod omnibus praestare cupimus, supplicanti potissimum conferamus. atque ideo diversorum te, quemadmodum quereris, dispendiis sauciatum in castra defensionis nostrae clementer excipimus, ut cum adversariis tuis non, ut hactenus, campestri certamine, sed murali videaris protectione contendere. ita fit ut, truculentis viribus pressus, reddaris auxiliis regalibus exaequatus. [2] Quapropter tutionem tibi nostri nominis quasi validissimam turrem contra inciviles impetus et conventionalia detrimenta nostra concedit auctoritas: ita tamen, ne, his praesumptionibus sublevatus, civile despicias praebere responsum et tu videaris insolens calcare iura publica, quem primitus detestanda premebat audacia. et quia ministros efficaces nostra debet habere praeceptio nec decet principem loqui quod non videatur posse compleri, praesentis beneficii iussione, adversus Gothos illa, adversus Romanos illa, facile te fides et diligentia custodivit: quia nemo laborat defendere quod timetur offendi, dum praestans dominus fieri formidatur ingratus. frui igitur nostra clementia: beneficio laetare suscepto. nam si ulterius a quoquam sub incivilitate temptaris, tua de inimicis potius vota complebis". Secondo l'opinione di TAMASSIA N., "Verbum regis" franco e "auxilii latio" romana, in *Scritti di storia giuridica*, vol. I, Padova, 1964, p. 488 ss., la *tuitio* del *rex* ostrogoto deriverebbe dall'*auxilii latio* passata dai*

negato che si tratti di una competenza di tipo protettivo; a me pare (come già il titolo del presente contributo lascia intendere) invece che una riconducibilità alla *tuitio* del *defensor* non possa escludersi. Tenterò di darne dimostrazione nel prosieguo.

3. Il controllo sui prezzi del *defensor civitatis*. Quali compravendite?

Vediamo allora gli ordini regî contenuti nelle frasi: “*Commercica civibus secundum temporum qualitatem aequabili moderatione dispone. Definita serva quae iusseris, quia non est labor vendendi summas includere nisi statuta pretia castissime custodire*” chiosati nel finale con l’espressione: “*Imples enim re vera boni defensoris officium, si cives tuos nec legibus patiaris opprimi nec caritate consumi*” provando a precisarli maggiormente. Tra le funzioni del *defensor* vi sarebbe dunque quella di stabilire prezzi nelle compravendite e controllarne l’applicazione; la formula sembrerebbe attribuire al *defensor* il ruolo del calmieratore investito del compito di stendere prezii che tengano conto degli interessi del venditore e del compratore (“*aequabili moderatione*”), in linea di massima, direi, secondo le quotazioni del mercato che rappresenta il punto dove si raggiunge l’equilibrio delle opposte esigenze³⁴.

tribuni della plebe agli imperatori romani; *contra*, per l’origine germanica, DE MARINI AVONZO F., *op. cit.*, p. 255 e nt. 28; essa poteva concretizzarsi in un’assegnazione di *saiones*, agenti goti con funzione di protettori: cfr. MOMMSEN TH., *op. cit.*, p. 472 s.; MOROSI R., *op. cit.*, p. 161 ss. Sulla *tuitio* regia, con frequenti riferimenti alla *formula tuitiois*, cfr. IANDIORIO L., *Le lettere siciliane di Cassiodoro*, in *Orpheus* nn. 24-25, 1977-1978, p. 181 s. e nt. 23; SIRAGO V.A., *op. cit.*, p. 183 s.; MEYER-FLÜGEL B., *op. cit.*, p. 256 ss., 420 e nt. 132; KOHLHAS-MÜLLER D., *Untersuchungen zur Rechtsstellung Theoderichs des Großen*, New York - Paris - Wien, 1995, p. 253 ss.; GIARDINA A., *op. cit.*, p. 57 s.; MALASPINA E., *La civiltas romana nell’ottica delle nazioni barbariche*, in *Romano-barbarica* n. 18, 2005, p. 36.

³² Al riguardo cfr. TAMASSIA N., *op. cit.*, p. 493; BIONDI B., *op. cit.*, vol II, p. 201. Riveste una certa importanza per la presente indagine il fatto che la *tuitio* vescovile si esercitava anche per contenere i rialzi dei prezzi nella *coemptio*: cfr. FAUVINET-RANSON V., *op. cit.*, p. 41 ss.; SORACI C., *Approvvigionamento e distribuzioni alimentari: considerazioni sul ruolo dei vescovi nel tardo impero*, in *Quaderni Catanesi di studi antichi e medievali* n. 6, 2007, p. 304 ss.

³³ Cfr. *op. cit.*, p. 161.

³⁴ È opportuno brevemente chiarire in che senso il *defensor* potesse fungere da calmieratore. I prezzi non erano invero imposti verticisticamente, né quindi il *defensor*

Ma di quali merci si tratta? L'inciso "*secundum temporum qualitate*" farebbe pensare a merci il cui valore oscilla per la *qualitas temporum*, cioè per le imprevedibili condizioni climatiche, cosa che doveva richiedere un adeguamento periodico; con ogni probabilità dunque si vuole alludere alle derrate alimentari. In questa sua attività il *defensor* deve badare a che i propri concittadini non siano oppressi dalle leggi (che evidentemente disciplinano le vendite in questione) né che i loro patrimoni siano consumati da prezzi dei beni alimentari eccessivamente alti ("*caritate consumi*"); stando a quest'ultima frase si avrebbe un esercizio della *defensio* nell'interesse più che altro dei compratori, a rischio di impoverimento quando devono procurarsi beni alimentari essenziali.

L'esegesi più approfondita della *formula defensoris cuiuslibet civitatis*, per quanto mi risulta, risale ad un breve articolo, denso di congetture, di Charles Lécrivain del 1884, il quale aveva creduto che le vendite considerate dalla formula fossero quelle disciplinate dal titolo 11.15 del Teodosiano (*de publica comparatione*) o dalla legislazione anastasioana accolta nel titolo 10.27 del *Codex giustiniano* (*ut nemini liceat in coemptione specierum se excusare et de munere sitioniae*)³⁵; verrebbero dunque in considerazione quelle vendite coatte di prodotti agricoli (*coëmptiones*), annoverabili tra le forme romane di espropriazione per pubblica utilità³⁶, dove i protagonisti sono i *possessores*³⁷, nelle vesti di venditori, e i *negotiatores*, nelle vesti di compratori-

aveva la possibilità di attuare un intervento pubblico nell'economia; piuttosto mi pare assai più probabile che tale magistrato si limitasse a registrare i valori (dei beni alimentari; v. *infra* nel testo) emergenti dal libero mercato e a controllarne l'applicazione. Indirizza in tale direzione la lettura di alcune costituzioni del Teodosiano, nonché di tardi papiri egiziani, suggerita da LO CASCIO E., *Mercato libero e "commercio amministrato" in età tardoantica*, in *Mercanti e politica nel mondo antico*, ZACCAGNINI C. (ed.), Roma, 2003, pp. 318 nt. 26, in particolare 321 ss.

³⁵ Cfr. *op. cit.* (*supra*, nt. 17), p. 136 s. Per errore l'a. riferisce il titolo 10.27 al Digesto.

³⁶ Cfr. DE ROBERTIS F.M., *Sull'espropriazione per pubblica utilità nel diritto romano*, in *Studi in memoria di G. Zanobini*, vol. V, Milano, 1965, p. 160.

³⁷ Intendo semplicemente con tale termine, senza una particolare precisione tecnica, estranea per altro al linguaggio tardo-imperiale, i grandi proprietari e i possessori, a diverso titolo, di terreni agricoli, anche se, alla luce delle *Variae* di Cassiodoro, "*possessores*" copre un campo semantico assai più articolato: v. al riguardo le diverse opinioni dottrinarie riportate da FAUVINET-RANSON V., *op. cit.*, p. 39 s.; inoltre, LANIADO A., *Recherches cit.*, p. 180 ss.; ARCURI R., *Rustici e rusticitas in Italia meridionale nel VI sec. d.C. Morfologia sociale di un paesaggio rurale tardoantico*, Messina, 2009, p. 126 ss.; nonché il commento di RINOLFI C.M.A. a *ed. praef. praet.*

mediatori per conto del fisco e nell'interesse, per quanto qui rileva, della popolazione cittadina³⁸. Sappiamo per altro che nel regno ostrogoto, sotto Atalarico, i primi avevano una certa tendenza a fare incetta di grano, in modo tale da fare lievitare artificiosamente i prezzi³⁹.

Nella *formula* mancano in effetti chiari riferimenti terminologici alla *coemptio*, ma non si ravvisano neppure spunti che consentono di limitare la funzione del *defensor* alle normali compravendite tra privati. Un'estensione del prezario anche alla *comparatio publica*, d'altro canto, potrebbe essere provata dal preambolo contenuto nell'*edictum de pretiis* per la città di Ravenna, che è possibile conoscere ancora attraverso le *Variae*:

Cass. Var. 11.11 EDICTUM DE PRETIIS CUSTODIENDIS RAVENNA (ed. Fridh, p. 440):«[1] Venalitas victualium rerum temporis

[Hierius, a. 495?], n. VII, Zach., *Anekd.*, p. 269, in GORIA F., SITZIA F. (a cura di), *Edicta praefectorum praetorio*, cit., p. 34 s. In C.10.27.1.pr. si usa l'equivalente "possidentes".

³⁸ Sui *negotiatores* cfr. *praecipue* Cass. Var. 2.26.2 (a. 507-511): "...ut frumenta, quae per supra dictos negotiatores publico comparantur..."; in dottrina, in rapporto al regno ostrogoto, HERTZ P., *Studien zur römischen Wirtschaftsgesetzgebung. Die Lebensmittelversorgung*, Stuttgart, 1988, p. 348 ss.; RUGGINI L., *Economia e società nell' "Italia annonaria". Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C.* (rist. migliorata dell'ed. Milano, 1961), Bari, 1995, p. 211 ss., e 222 ss. Non pochi sono gli accenni alla *coemptio* nelle *Variae*: v. i passi raccolti da MOROSI R., *L'officium del prefetto del pretorio nel VI secolo*, in *Romanobarbarica* n. 2, 1977, p. 123 s. ntt. 102-103 e da DE SALVO L., *op. cit.*, p. 104 nt. 20. Più in generale sulla *coemptio* cfr. STEIN E., *op. cit.*, vol. II, p. 199 ss.; MAZZARINO S., *Aspetti sociali del quarto secolo. Ricerche di storia tardo-romana*, Roma, 1951, p. 151 ss.; KARAYANNOPULOS J., *Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates*, München, 1958, p. 97 ss.; JONES A.H.M., *The Later Roman Empire 284-602*, vol. I, Oxford, 1964, pp. 235, 460 nt. 120; RUGGINI L., *op. cit.*, 210 ss. in part. nt. 11; CARRIE J.M., *Les distributions alimentaires dans les cités de l'empire romain tardif*, in *MEFRA* n. 87.2, 1975, p. 1058; DE MARTINO F., *Storia*, cit., vol. V, p. 417 ss.; SIRKS A.J.B., SIJPESTEIJN P.J., WORP K.A. (hrsg. von), *Ein frühbyzantinisches Szenario für die Amtswechslung in der Sitonie. Die griechischen Papyri aus Pommersfelden (PPG) mit einem Anhang über: die Pommersfeldener Digestenfragmente und die Überlieferungsgeschichte der Digesten*, München, 1996, pp. 63, 119; RAVEGNANI G., *Soldati di Bisanzio in età giustiniana*, Roma, 1998, p. 133 ss.; LANIADO A., *Recherches*, cit., p. 42 ss.; LO CASCIO E., *op. cit.*, p. 318 ss.; ZUCKERMAN C., *Du village à l'Empire. Autour du registre fiscal d'Aphroditô (525-526)*, Paris, 2004, p. 178; HAARER F.K., *op. cit.*, p. 200 s.

³⁹ Cfr. Cass. Var. 9.5 (a. 527); RUGGINI L., *op. cit.*, pp. 225 e nt. 64, 308 ss. e nt. 288; SAITTA B., *La civiltas di Teoderico. Rigore amministrativo, "tolleranza" religiosa e recupero dell'antico nell'Italia ostrogota*, Roma, 1993, p. 78 s. e nt. 203; v. anche lett. cit. *supra*, nt. 32.

debet subiacere rationi, ut neque in vilitate caritas nec in caritate vilitas expetatur, sed aequalitate perpensa et murmur ementibus et gravamen querulis negotiatoribus auferatur. [2] Atque ideo trutinatis omnibus et ad liquidum calculatione collecta diversarum specierum pretia subter affiximus, ut omni ambiguitate summota definitarum rerum debeat manere custodia. Si quis autem vendentium non servaverit quae praesentis edicti tenor eloquitur, per singulos excessus sex solidorum multam a se noverit exigendam et futuario posse subiacere supplicio, quatinus eum et damni metus terreat et praedicta poena vehementer affligat” [a. 533/537]⁴⁰.

L'affissione pubblica preannunciata nell'editto riguarda chiaramente i prezzi delle derrate alimentari (*victualia*); l'elemento fondamentale per la determinazione degli stessi, come leggevamo già nella formula del *defensor*, è il *tempus* che deve indirizzare verso buoni prezzi per i compratori in epoca di abbondanza, in alti prezzi in epoca di penuria, secondo la legge economica della domanda e dell'offerta. Il soggetto istituzionale di "*affiximus*" purtroppo ci è ignoto, ma si è pensato che l'editto provenisse dal *praefectus praetorio*⁴¹. Certamente si vogliono tutelare specialmente i compratori che avanzano lamentele; ma di quali compratori si tratta? Ammettiamo pure che gli "*ementes*" possano essere i compratori privati, non v'è dubbio però che i "*queruli negotiatores*" fossero quei mercanti tenuti alla *publica comparatio* per Ravenna⁴², dove per altro per un'epoca di poco successiva (552 d.C.) ci è attestata dai papiri la presenza del *defensor civitatis*, tale Melminius

⁴⁰ “Il prezzo delle derrate alimentari deve sottostare al criterio del tempo, affinché non si tenti di ottenere [dai venditori] in periodo di prosperità alti prezzi e [dai compratori] in periodi di carestia bassi prezzi, ma con valutazione equa sia tolto il mugugno ai compratori e l'aggravio economico ai *negotiatores* lamentosi. [2] E pertanto, valutate tutte le circostanze ed eseguiti i calcoli con precisione, qui sotto abbiamo affisso i prezzi delle diverse specie, affinché, eliminata ogni ambiguità, si conservino le cose definite. Se poi qualche venditore non osserverà ciò che espone il testo del presente editto, sappia che gli si deve richiedere una multa di sei solidi per ogni richiesta di prezzo eccessiva e che può soggiacere alla bastonatura, perché il timore del danno lo spaventi e la predetta pena con forza lo affligga” (traduzione dell'autore).

⁴¹ Cfr. MOROSI R., *L'attività del "praefectus praetorio" nel regno ostrogoto attraverso le "Variae" di Cassiodoro*, in *Humanitas* nn. 27-28, 1975-1976, p. 74 nt. 23.

⁴² V. anche in tal senso RUGGINI L., *op. cit.*, p. 215; mi pare, per contro, arduo identificare gli "*ementes*" del passo con gli *officiales* incaricati delle *coemptiones* per l'approvvigionamento dell'esercito e della Corte, come propone la stessa a. (p. 321).

Andreas⁴³. Considerato quindi che la formula del *defensor* si riferiva a “tutti” i *defensores* (“*cuiuslibet civitatis*”), e dunque anche a quelli della capitale, mi pare lecito credere (come ipotizzava Lécivain) che a Ravenna – e non potrebbe essere diverso nelle altre città del regno – il *defensor* fissava e controllava i prezzi anche con riguardo alle vendite pubbliche coatte di generi alimentari (*coëmptiones*), le quali come le vendite private erano soggette ai prezzi di mercato⁴⁴.

Osservando poi congiuntamente la *formula defensoris cuiuslibet civitatis* e l'*edictum de pretiis* per Ravenna, è evidente che sia presupposta una normale situazione (confermata dalle accennate lamentele dei compratori nell'*edictum*) nella quale il rapporto di forza contrattuale era sbilanciato a favore dei venditori per la comprensibile urgenza della controparte di procurarsi beni di prima necessità, e questo anche quando i compratori (i *negotiatores*) operassero come intermediari nel pubblico interesse⁴⁵. Il calmiere imposto col contributo operativo del *defensor civitatis* pare dunque inserirsi tra quelle misure con le quali si intendeva contenere gli abusi dei *potentes*, in questo caso i grandi proprietari terrieri (i *possessores*), in difesa degli strati più umili della popolazione, che potremmo identificare qui con la plebe urbana. Pertanto, piuttosto che una neutrale competenza di carattere amministrativo del *defensor* nella regolazione dei prezzi, è a mio avviso più fondato scorgere una sua funzione protettiva nei confronti di quella *plebs* cittadina già da lungo tempo affidatagli⁴⁶.

4. La *Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii* e la *coëmptio*

Vorrei chiudere con uno breve sguardo a tre capitoli della *Pragma-*

⁴³ Cfr. AUSBÜTTEL F.M., *Die curialen* cit., p. 214; inoltre, BROWN T.S., *Gentlemen and Officers. Imperial Administration and Aristocratic Power in Byzantine Italy. A.D. 554-800*, Rome 1984, p. 17.

⁴⁴ Nelle costituzioni tardo-imperiali è ricorrente il riferimento ai prezzi praticati *in foro rerum venalium*; sul punto cfr. TRISCIUOGGIO A., *Sobre la indemnización expropiatoria (pretium emptionis) en la experiencia romana*, in corso di stampa; v. anche *infra*, nt. 49.

⁴⁵ Sono attestati per altro casi di *coëmptiones* (per esempio, quelle necessarie per rifornire l'esercito), nelle quali il rapporto di forza contrattuale era sbilanciato chiaramente a favore della parte pubblica compratrice: v. per l'epoca di Giustiniano in Oriente, pur considerati i problemi di attendibilità della fonte, Proc. *Anecd.* 22.17-19; 23.11-14.

⁴⁶ Cfr. le fonti citate *supra*, nt. 15.

*tica sanctio pro petitione Vigilii*⁴⁷, abbastanza trascurati rispetto al celebre cap. 11, dove si disporrebbe l'“estensione” all'Italia del *Corpus Iuris Civilis*, quando lo stesso, secondo una tesi recentemente espressa e mi pare ben motivata con ricorso a numerosi passi delle *Variae* – ancora è da sottolineare l'importanza di tale opera per la ricerca romanistica – sarebbe già stato pienamente in vigore⁴⁸. Lo scopo è quello di vedere se emerge qualche dato interessante in rapporto alla funzione del *defensor* che abbiamo riconosciuto nel campo delle *coëmptiones*, e in particolare se la sua competenza enunciata nella formula cassiodorea (fissazione e controllo dell'osservanza dei prezzi) possa eventualmente esser messa in discussione per l'epoca successiva alla sconfitta degli ostrogoti ad opera di Narsete, a causa del sovrapporsi di simili mansioni attribuite da Giustiniano ad altre autorità, pubbliche o religiose.

Nella *Pragmatica sanctio* dunque si tratta della *coëmptio* in tre capitoli (12, 18 e 26). Nel cap. 18 nulla viene detto sui soggetti incaricati della determinazione dei prezzi; solamente si vuole riservare all'*arbitrium* dell'*antistes* (vescovo) dei luoghi e a quello dei maggiorenti la “*distributio coëmptionis*” che sembra riferirsi alla scelta dei luoghi (quelli dove c'è abbondanza di produzione) in cui operare la vendita coatta delle derrate alimentari, confermando inoltre il principio che i prezzi debbano essere quelli forali⁴⁹. Analoghe osservazioni possono

⁴⁷ Su tale famosa costituzione giustiniana dell'a. 554 – pubblicata nell'*Appendix constitutionum dispersarum* (VII), dell'edizione delle Novelle giustinianee curata da R. Schoell e G. Kroll, p. 799 ss. – cfr. quanto meno ARCHI G.G., *Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii*, in BEHRENDIS O. et alii (hrsg. von), *Festschrift für F. Wieacker zum 70. Geburtstag*, Göttingen 1978, p. 11 ss. (= in *Scritti di diritto romano*, vol. III, Milano, 1981, p. 1971 ss.); LAMBERTINI R., *Introduzione allo studio esegetico del diritto romano*, Bologna, 2006³, p. 130 s.

⁴⁸ Mi riferisco alla tesi di CELLURALE M., *Romani y Gothi en Italia. La comunión de derecho en la república unida de Justiniano*, in *Revista de derecho privado* n. 21, 2011, *passim*. Sul cap. 11 citato v. anche recentemente LICANDRO O., *L'Occidente senza imperatori. Vicende politiche e costituzionali nell'ultimo secolo dell'impero romano d'Occidente. 455-565 d.C.*, Roma, 2012, p. 146.

⁴⁹ Nov. App., VII, cap. 18: “*Ne per comparationes specierum collatores graventur. Ne vero per coëmptiones etiam quodcumque collatores detrimentum sustinere inveniantur, sancimus per unamquamque provinciam illarum fieri specierum coëmptionem, quae per eandem provinciam abundare noscuntur; neque enim eius, quod ibi non abunde nascitur, coëmptionem fieri patimur; pretiis videlicet pro specierum venalitate, quae tunc temporis in foro rerum venalium obtinere noscuntur, statuendis, ipsis tamen pretiis specierum unicuique collatorum in tributorum imputandis exactionem. Commerciis videlicet navium nullo modo prohibendis, ut et noster felicissimus exercitus possit nutriri et collatores aurarias functiones ex abundantium specierum commercio infundere valeant; distributione coëmptionis pro arbitrio tam locorum antistitis quam primatum*”

essere fatte in ordine al cap. 26⁵⁰: con tale disposizione Giustiniano intende coinvolgere nuovamente i *negotiatores* nelle *coëmptiones* limitatamente ai territori dell'Apulia e della Calabria, restaurando così la prassi teodericiana interrotta durante la guerra gotico-bizantina, durante la quale gli oneri delle *comparationes publicae* erano stati addossati direttamente ai *possessores*⁵¹, ma anche qui non si affronta il tema della vigilanza sui prezzi né si menzionano le istituzioni implicate in quell'attività. Qualche interrogativo in più suscita invece il cap. 12⁵², che ha richiamato l'interesse dei romanisti e degli storici soprattutto in relazione alle nuove regole che disciplinano la nomina del governatore provinciale nell'Italia riconquistata, regole che ne fanno una figura istituzionale con forte radicamento territoriale⁵³. In ordine alla *coëmptio* dunque Giustiniano dispone che i governatori rispondano col proprio patrimonio quando i venditori (identificati, al solito, con la categoria dei *possessores*) siano danneggiati con prelievi di prodotti agricoli eccessivi rispetto alla quantità dovuta o in altri

uniuscuiusque 'regionis' celebranda, ne collatores ex officiorum avaritia per quemcumque modum opprimi videantur"; per brevi cenni a tale capitolo v. CRACCO RUGGINI L., *op. cit.* (*supra*, nt. 25), p. 203 nt. 70, la quale identifica i *primates* con i *possessores*; HERZ P., *op. cit.*, p. 344 nt. 28.

⁵⁰ Nov. App., VII, cap. 26: "*Ut per negotiatores coëmptiones fiant. Super haec cognovimus, Calabriae vel Apuliae provinciae possessoribus pro coëmptionibus non inferendis superindicticium titulum impositum esse pro unaquaque millena; unde coëmptiones per negotiatores annis singulis exerceri, in praesenti vero negotiatoribus specierum coëmptiones recusare temptantibus tam superindicticium titulum quam coëmptionis onus provinciae possessoribus imminere; cum abunde mercatores sint, per quos possit exerceri coëmptio, sancimus magnitudine tua haec examinante, si possibile sit per negotiatores species comparatas inferri, collatores provinciae nullatenus praegravari, cum superindicticio titulo semel eis imposito coëmptionis etiam onus inferre sit impossibile*".

⁵¹ Cfr. RUGGINI L., *op. cit.* (*supra*, nt. 38), p. 219.

⁵² Nov. App., VII, cap. 12: "*De suffragio collatorum. Provinciarum etiam iudices ab episcopis et primatibus uniuscuiusque regionis idoneos eligendos et sufficientes ad locorum administrationem ex ipsis videlicet iubemus fieri provinciis, quas administraturi sunt, sine suffragio, solitis etiam codicillis per competentem iudicem eis praestandis ita videlicet, ut si aliquam collatoribus laesionem intulisse inveniantur aut supra statuta tributa aliquid exegisse, vel in coëmptionibus mensuris enormis aliisque praeiudiciis vel gravaminibus aut iniquis solidorum ponderibus possessores damnificasse, ex suis satisfaciant facultatibus*".

⁵³ Cfr. ARCHI G.G., *op. cit.*, p. 24 s.; BONINI R., *L'ultima legislazione pubblicistica di Giustiniano (543-565)*, in ARCHI G.G. (a cura di), *Il mondo del diritto nell'epoca giustiniana*, cit., p. 157; CRACCO RUGGINI L., *op. loc. cit.* (*supra*, nt. 49); LANIADO A., *Recherches cit.*, p. 225 ss.; inoltre, PULIATTI S., '*Omnem facultatem damus sanctissimis episcopis*'. *Rapporti tra gerarchia ecclesiastica e gerarchia statale nella legislazione di Giustiniano*, in *Diritto@Storia*, 6 (2007).

modi, tra i quali si accenna alla falsa pesatura della moneta aurea⁵⁴ (“...vel in coëmptionibus mensuris enormis aliisque praeiudiciis vel gravaminibus aut iniquis solidorum ponderibus possessores dam nificasse, ex suis satisfaciant facultatibus”).

Ora, l’attribuzione al governatore provinciale di una responsabilità per la condotta omissiva contraria al suo dovere di perseguire le attività illecite dei compratori pubblici presenta, a mio avviso, un evidente collegamento con la più lunga costituzione anastasiana sulla *coëmptio* accolta nel *Codex repetitae praelectionis* (C.10.27.2, restituta ex B.56.9.5) che deve presumersi parimenti vigente in Italia all’epoca della *Pragmatica Sanctio* (a. 554) e con ogni probabilità anche prima, durante il governo di Teoderico, considerata la particolare posizione costituzionale del *rex Gothorum*⁵⁵. Ebbene in tale provvedimento dapprima (C.10.27.2.3) si stabilisce una responsabilità del governatore provinciale in ordine alla fissazione dei prezzi di *coëmptio* e alla pubblicazione degli stessi nei tempi previsti⁵⁶; dopodiché (C.10.27.2.15) si delinea un ampliamento dei soggetti pubblici responsabili più in generale per le violazioni delle leggi relative a tali compere: sono chiamati in causa gli *officiales praefectiani*, i governatori provinciali con il relativo ufficio, il *defensor civitatis* e altri funzionari pubblici⁵⁷. Per

⁵⁴ Sulle ragioni che rendevano necessaria la pesa del *solidus* aureo v. il commento di RINOLFI C.M.A. cit. (*supra*, nt. 37), p. 35 s.

⁵⁵ Le approfondite indagini di LICANDRO O., *op. cit.*, *praecipue* p. 95 ss., 103 ss., 116, sono approdate alla convincente conclusione che il potere di Teoderico avesse una natura duale: costui era contemporaneamente re delle sue genti e parte dell’apparato burocratico imperiale, costituito da romani (v. Proc. *Bell. Goth.* 2.6.19; LICANDRO O., *op. cit.*, p. 150 ss.) e chiamato ad applicare il *ius romanum*. Un rapido esame della legislazione novellare giustiniana in tema di *coëmptio*, sulla base di VAN DER WAL N., *Manuale Novellarum Justiniani. Aperçu systématique du contenu des Nouvelles de Justinien*, Groningue, 19982, p. 38 s., non ha evidenziato alcuna novità significativa tra il 534 (anno di pubblicazione del *Codex*) e il 554 (anno di emanazione della *Pragmatica Sanctio*).

⁵⁶ Cfr. C.10.27.2.3: “Τοῦ λαμπροτάτου ἄρχοντος ἐκάστης ἐπαρχίας ἐγκινδυνεύοντος εἰς τὸ καταλογίζεσθαι τὰ τῶν εἰδῶν τιμήματα κατὰ τὰς ὠρισμέναις προθεσμίας ὑπὲρ αὐτῶν ἐκπέμπεσθαι.”. Trad. ed.: *Suo periculo clarissimus uniuscuiusque provinciae praeses curabit, ut pretia specierum aestimentur et temporibus quae de eis constituta sunt emittantur.*

⁵⁷ Cfr. C.10.27.2.15: “Ὑποκείσθω δὲ τῷ προστίμῳ τῶν πενήκοντα τοῦ χρυσοῦ λιτρῶν καὶ τὸν εἰς ζώνην καὶ ἀξίαν ὑπομενέτο κίνδυνον ἥτε μεγίστη τάξις τῶν ἐνδοξοτάτων ἐπάρχων καὶ οἱ λαμπροτάτοι τῶν ἐπαρχιῶν ἄρχοντες μετὰ τῶν πειθομένων αὐτοῖς τάξεων καὶ οἱ κατὰ τόπον ἔκδικοι καὶ ἄλλοι οἱ δημοσιεύοντες παραβαίνοντες αὐτοὶ τὸν νόμον ἢ παραβαθῆναι συγχωροῦντες ἢ μὴ μηνύοντες

quanto qui interessa si prefigura pertanto un concorso di responsabilità tra il *praeses* e il *defensor*⁵⁸, le cui attività di controllo sulla regolarità delle *coëmptiones* dovevano svolgersi in distinti aspetti, con diverse modalità e senza sovrapposizioni. La stessa costituzione (§ 15), per esempio, potrebbe alludere al dovere del *defensor* di raccogliere in città le denunce dei *possessores*, o dei compratori, e inviarle al governatore investito del compito di giudicare.

Concludo con un'osservazione che ci riporta alla *formula defensoris cuiuslibet civitatis* da cui abbiamo preso le mosse. Alla luce della costituzione di Anastasio appena esaminata e del collegamento che abbiamo voluto instaurare tra la stessa formula e la *coëmptio* è forse da revocare in dubbio l'opinione che la formula non trovi un addentellato nella legislazione imperiale⁵⁹. Anzi, non escluderei che lo stesso modello recepisse in una qualche misura proprio le novità provenienti dalla *lex anastasiana* in tema di responsabilità del *defensor civitatis*⁶⁰.

ἀνυπερθέτως καὶ ἀληθῶς κατὰ τῶν παραβαινόντων αὐτόν. “; Trad. ed. (incompleta nel riferimento del testo greco al governatore provinciale e al suo ufficio): Poenae autem L auri librarum subiaceant et cinguli dignitatisque periculum expectent tam summum officium illustrium praefectorum (vacat !; v. trad. Heimbach di B.56.9.5, vol. V, p. 167: ...quam clarissimi Praesides provinciarum cum officiis eis obsequentibus...) quam defensores in locis constituti et aliae publicae personae, quae legem violant aut violari permittunt aut non statim et secundum veritatem denuntiant eos qui eam violarint. L'HERZ P., *op. cit.*, p. 347 nt. 40, ritiene che la costituzione in questo passaggio si riferisca ai *patres civitatis*, ma l'espressione “οἱ κατὰ τόπον ἔκδικοί” (= *defensores locorum*), meglio si adatta invero ai *defensores civitatis*.

⁵⁸ In età giustiniana, stando quanto meno a Nov. Iust. 15, quest'ultimo non pare in rapporto di subordinazione gerarchica rispetto al *praeses*: così MANNINO V., *op. cit.*, p. 218 s. e GORIA F., *La giustizia nell'impero romano d'Oriente: organizzazione giudiziaria*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli V-VIII)*, vol. I, Spoleto, 1995, p. 271 nt. 31; *contra*, v. ROMANO S., voce *cit.*, p. 316.

⁵⁹ Cfr. *supra*, nt. 17.

⁶⁰ Le date sono compatibili con tale ipotesi: C.10.27.2 è anteriore al 505, la formula cassiodorea dovrebbe risalire agli anni 507-511 (v. *supra*, nt. 2); per l'adozione nel regno teodericano della legislazione d'Oriente v. *supra*, nt. 55.

